Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 177

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 23 luglio 1958 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO. il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA. Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 ottobre 1957.

Determinazione del contingente numerico dei salariati temporanei in servizio presso il Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, per l'esercizio 1957-1958.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni di legge sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585;

Visto l'art. 3, secondo comma, della legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Visto il proprio decreto 25 settembre 1956, registrato alla Corte dei conti addì 7 dicembre 1956, al registro n. 12 Presidenza, foglio n. 232, mediante il quale è stato fissato in 20 (venti) unità il contingente dei salariati temporanei che il Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, è stato autorizzato a mantenere in servizio per l'esercizio finanziario 1956-1957;

Ravvisata la necessità di provvedere alla determinazione del contingente numerico di personale salariato temporaneo strettamente indispensabile durante l'esercizio finanziario 1957-1958 al Ministero dei trasporti Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, per i servizi di sorveglianza e manutenzione dei tronchi di ferrovie secondarie in costruzione in Sicilia;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti;

Decreta:

Il contingente dei salariati temporanei che il Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, è autorizzato a mantenere in servizio durante l'esercizio finanziario 1957-1958, è stabilito in numero di 12 (dodici) unità tutte assegnate alla 4ª categoria.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1957

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ZOLI

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1958
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 108

(3905)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1958.

Caratteristiche tecniche e termini di validità e di cambio dei francobolli celebrativi del decimo anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1957, n. 1336, con il quale è stata autorizzata l'emissione di una serie di tre francobolli celebrativi del decimo anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione della Repubblica Italiana;

Decreta:

Art. 1.

I francobolli celebrativi del decimo anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione della Repubblica Italiana, emessi nei valori di L. 25, L. 60 e L. 110, sono stampati in rotocalco, su carta bianca, liscia, filigranata. La filigrana in chiaro è costituita da piccole stelle a cinque punte disposte su tutta la superficie del foglio francobolli. La perforatura è formata da n. 14 dentelli su due centimetri. Il formato carta dei francobolli è di mm. 24 x 30; il formato stampa è di mm. 21 x 27.

Le vignette sono così costituite:

L. 25: un libro aperto, contenente la legge costituzionale, posto al centro del francobollo e sul quale vi è la leggenda « Costituzione Italiana 1948-1958 ». Il libro è sovrapposto a degli emblemi o arnesi raffiguranti l'arte, l'artigianato ed il lavoro, disposti su sfondo a mezza tinta. In basso, in carattere bastoncino pieno, vi sono la leggenda ed il valore del francobollo « Poste Italiane L. 25 ».

L. 60: un albero secolare di quercia che campeggia al centro del francobollo su campo bianco, contornato ai fianchi da un fondino a mezza tinta; in alto vi è la leggenda in carattere bastoncino pieno « X Annuale della Costituzione »; ai lati della quercia, su fondo a mezza tinta, in carattere chiaro vi è a sinistra l'annualità « 1948 », a destra « 1958 »; in basso a sinistra vi è la leggenda disposta in due righe su campo bianco « Poste Italiane », a destra il valore « L. 60 » sempre su campo bianco.

L. 110: riproduzione della facciata del Palazzo Montecitorio, posto a sinistra del francobollo, e, con parte della piazza prospiciente, su fondo a mezza tinta. In alto vi è la leggenda « X Annuale della Costituzione », in basso « Poste Italiane - L. 110 » in carattere bastoncino pieno.

I francobolli descritti sono stampati nei seguenti colori: L. 25: verde e giallo oro; L. 60: bruno e blù caldo; L. 110: bruno e avana.

Art. 2.

I francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto saranno validi agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1959 e saranno ammessi al cambio, purchè non sciupati nè perforati, a tutto il 30 giugno 1960.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 aprile 1958

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
MATTARELLA

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1958
Registro n. 38 *Ufficio riscontro poste, foglio n.* 100. — SIGNORETTI

(3819)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1958.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Cascata Grande del Liri e della zona circostante, sita nell'ambito del comune di Isola Liri (Frosinone).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visti i decreti Ministeriali in data 18 febbraio 1929 e 31 luglio 1931, con i quali venivano dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi di legge gli immobili adiacenti alla Cascata Grande del Liri nel comune di Isola Liri;

Considerato che la Commissione provinciale di Frosinone per la protezione delle bellezze naturali e panoramiche, nell'adunanza del 9 agosto 1955, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, ai sensi dell'art. 1, n. 4, della legge medesima, la Cascata Grande del Liri e la zona circostante sita nell'ambito del comune di Isola Liri;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della legge sopracitata all'albo del comune di Isola Liri;

Esaminate le opposizioni prodotte avverso la proposta di vincolo dalla Società idroelettrica Alto Liri e dallo ing. Angelo Viscogliosi;

Considerato che il vincolo stesso non comporta divieto assoluto di utilizzazione dell'acqua, ma impone solo l'obbligo di sottoporre, per la preventiva approvazione, al competente soprintendente ai monumenti, affinchè sia tutelato tale meraviglioso scenario naturale, ogni progetto riguardante la utilizzazione delle acque medesime;

Riconosciuto che la detta Cascata Grande, con il castello medioevale, le costruzioni e la zona arborea adiacenti, che fanno da meravigliosa cornice alla massa delle acque cadenti, formano uno stupendo quadro naturale d'insieme;

Decreta:

La zona comprendente la Cascata Grande, sita nel territorio del comune di Isola Liri, e gli immobili adiacenti, segnati in catasto al foglio n. 20, particelle cata-

stali 160, 21, 8, 13, 14, 12, 10, 43, 11, 47, 15, 218, 17 e particella catastale 120 9 del foglio n. 10, ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Frosinone.

La Soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che il comune di Isola Liri provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 26 giugno 1958

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
SCAGLIA

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per i lavori pubblici*
CARON

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Frosinone

Verbale n. 4

L'anno 1955 il giorno 9 del mese di agosto alle ore 9,30 nella sede del comune di Cassino debitamente convocata, si è riunita la Commissione provinciale di Frosinone per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche per discutere il seguente ordine del giorno:

1) (*Omissis*).
2) Isola Liri - Cascata Grande

(*Omissis*)

Alle ore 9,45 constatata la presenza del numero legale dei componenti la commissione ai sensi dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il presidente dichiara aperta la seduta

(*Omissis*)

La Commissione provinciale di Frosinone per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche

visto il decreto Ministeriale del 31 luglio 1931 relativo al vincolo degli immobili circostanti la cascata,

visto che la maestosa Cascata Grande del Liri, con il castello medioevale, le costruzioni e la zona arborea adiacenti, che fanno da meravigliosa cornice alla massa delle acque cadenti della cascata, formano uno stupendo quadro naturale,

rilevata la necessità di tutelare sia la cascata, sia l'ambiente che la circonda, al fine di salvaguardare da pregiudizievoli alterazioni tale meraviglioso scenario,

delibera all'unanimità di far soggiacere a vincolo, ai sensi dell'art. 1, n. 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la Cascata Grande del Liri, nel comune di Isola Liri, con gli immobili adiacenti, segnati in catasto al foglio 20, particelle catastali 160, 21, 8, 13, 14, 12, 10, 43, 11, 47, 15, 218, 17 e particella catastale 120 9 del foglio 10.

(*Omissis*)

Il presidente: Costantino CICCHELLI

Il segretario Mario CALDERARI

(3720)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione all'Ospedale « Santo Spirito » di Casale Monferrato ad istituire una Scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto in data 30 giugno 1958, n. 330/150, dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Ospedale « Santo Spirito » di Casale Monferrato viene autorizzato ad istituire, in base alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046, una Scuola per infermiere ed infermieri generici, con sede presso l'Ospedale medesimo.

(3742)

Autorizzazione agli « Ospedali civili di Genova-San Pier d'Arena » ad istituire una Scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 330/173 in data 30 giugno 1958 dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, gli « Ospedali civili di Genova-San Pier d'Arena » vengono autorizzati ad istituire, in base alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046, una Scuola per infermiere ed infermieri generici, con sede presso gli Ospedali medesimi

(3743)

Autorizzazione al Pio Istituto S. Corona di Milano ad istituire una Scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso il Sanatorio « G. Salvini ».

Con decreto in data 30 giugno 1958, n. 330/307, dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, il Pio Istituto S. Corona di Milano viene autorizzato ad istituire, in base alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046, una Scuola per infermiere ed infermieri generici, con sede presso il Sanatorio « G. Salvini ».

(3744)

Autorizzazione all'Ospedale civile « Santa Maria della Stella » di Orvieto (Terni) ad istituire una Scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto in data 30 giugno 1958, n. 330/129, dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Ospedale civile « Santa Maria della Stella » di Orvieto (Terni) viene autorizzato ad istituire, in base alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046, una Scuola per infermiere ed infermieri generici, con sede presso l'Ospedale medesimo

(3745)

Autorizzazione all'Ospedale civile di Padova ad istituire una Scuola per infermiere ed infermieri generici

Con decreto in data 30 giugno 1958, n. 330/114, dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Ospedale civile di Padova viene autorizzato ad istituire, in base alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046, una Scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'Ospedale medesimo

(3746)

Autorizzazione agli Ospedali civili riuniti di Venezia ad istituire una Scuola per infermiere ed infermieri generici

Con decreto in data 30 giugno 1958, n. 330/207, dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, gli Ospedali civili riuniti di Venezia vengono autorizzati ad istituire, in base alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046, una Scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso gli Ospedali stessi

(3749)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

ACCORDI INTERNAZIONALI

Accordo commerciale fra l'Italia e la Tunisia concluso a Tunisi l'8 aprile 1958

ACCORD COMMERCIAL
ENTRE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE ET LA RÉPUBLIQUE TUNISIENNE

Le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République Tunisienne désireux de resserrer les liens d'amitié et d'affermir les relations commerciales entre leurs deux pays, sont convenus de ce qui suit.

Article premier

Les Gouvernements de la République Italienne et de la République Tunisienne s'accorderont, dans le cadre de la réglementation en vigueur dans l'un et l'autre pays, un traitement aussi favorable que possible dans l'octroi des autorisations d'importation et d'exportation.

Article 2

Le Gouvernement italien continuera à accorder à la Tunisie en tant que membre de la Zone franc, le même régime d'importation qui est ou sera appliqué vis à vis des pays membres de l'Union Européenne des paiements et de l'O.E.C.E.

Article 3

Les autorités compétentes tunisiennes autoriseront l'importation en Tunisie des marchandises d'origine et en provenance d'Italie figurant à la liste I ci jointe à concurrence des valeurs ou quantités y indiquées

De leur côté, les autorités italiennes délivreront si nécessaire les licences d'exportation de ces produits.

Article 4

Les autorités compétentes italiennes autoriseront l'importation en Italie des marchandises d'origine et en provenance de Tunisie figurant à la liste T ci-jointe à concurrence des valeurs ou quantités y indiquées

De leur côté, les autorités tunisiennes autoriseront l'exportation de ces produits.

Article 5

Les services compétents des deux Gouvernements se communiqueront mutuellement tous renseignements utiles concernant les échanges commerciaux, notamment les statistiques d'importation et d'exportation et les états d'utilisation des contingents inscrits à l'Accord

Article 6

Les paiements entre l'Italie et la Tunisie, y compris les règlements des marchandises échangées dans le cadre du présent Accord s'effectueront conformément aux dispositions de l'Accord de paiement entre la Zone franc et l'Italie.

Article 7

Une Commission mixte se réunira à la demande de l'un ou l'autre des deux Gouvernements Elle pourra examiner l'application du présent Accord et proposer toutes mesures utiles en vue d'améliorer les relations économiques entre les deux pays et d'aplanir les difficultés éventuelles.

Article 8

Le présent Accord entrera en vigueur dès sa signature et sera valable pendant une période d'un an à compter du 1er avril 1958

FAIT à Tunis, le 8 avril 1958 en double exemplaire en langue française, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la République Tunisienne
NEJIB BOUZIRI

Pour le Gouvernement de la République Italienne
RAFFAELE FERRETTI

LISTE I

Liste des contingents d'importation en Tunisie des produits de la République Italienne

		(En millions de francs)
1	Riz	50
2	Fromages	C. G.
3	Graines de semences	5
4.	Produits alimentaires pour les enfants et pour régimes diététiques	5
5	Conserves de tomate	75 + P. A.
6	Conserves de viande et charcuterie	p. m.
7.	Vins de marque en bouteille, vins mousseux, vermouth, apéritifs, eau de vie et liqueurs	5
8	Tabac en feuilles et fabriqué	215 tonnes (80)
9	Marbre et albâtre bruts et demi finis	50
10.	Pierre ponce	10
11	Soufre	300 + P. A.
12.	Vernis, couleurs, teintures, émaux	—
13	Celluloïdes et matières plastiques en feuilles et demi-ouvrés	15
14.	Produits chimiques, insecticides	C. G.
15.	Engrais chimiques	50
16.	Produits tannants	3
17.	Pellicules, perforées ou non, plaques, cartons et papiers photographiques sensibilisés non impressionnés, même pour radiographie	15
18.	Produits pharmaceutiques et spécialités médicinales	20
19.	Essence et autres produits de la distillation du pétrole	p. m.
20.	Gaz liquifié	S. B.
21	Pneumatiques et chambres à air	60
22	Courrois en caoutchouc transporteuses et de transmission et autres articles en caoutchouc	20
23	Linoleum toiles cirées et simili cuirs	10
24	Panneaux planches et plaques en fibre de bois	5
25.	Papiers et cartons y compris les papiers pour envelopper les agrumes	50
26	Sacs en papier	80
27.	Livres et ouvrages imprimés en toute langue	2
28	Filets de toutes sortes	60
29	Fil à coudre	10
30	Tissus en fibre artificielle et synthétique	300
31	Tissus en coton	C. G.
32	Tissus en soie de toutes sortes	S. B.
33	Tissus en laine de toutes sortes pure ou mixte	300
34	Tissus et sacs de chanvre de lin de jute (y compris la toile Olona) même imperméabilisés pour bâches	50
35	Fils, ficelles et cordages et autres ouvrages en chanvre	30
36	Filets de pêche y compris fils à filets	10
37	Bas et chaussettes en nylon	3
38	Pull-overs et articles similaires en bonneterie	20
39	Cloches et chapeaux en feutre et en paille	2
40	Cuirs et autres peaux tannées	20
41	Vaisselle et ustensiles de ménage à la exclusion des articles en aluminium	8
42	Appareils de cuisson	10
43.	Mosaïque vitrée pour revêtement et parquetage	4
44.	Lampes de pêche et accessoires	6
45.	Verres à vitre, verreries y compris « fiaschi » pour huiles essentielles, verroterie et rocaille	6
46	Seringues thermomètres et instruments médicaux et de chirurgie	10

	(En millions de francs)
47. Tubes et tuyaux en fonte, en fer et en acier avec ou sans soudure et leurs raccords	30 + P. A.
48. Produits sidérurgiques divers y compris fer blanc	60 + P. A.
49. Boîtes en fer blanc	S. B.
50. Quincaillerie y compris serrures et cadenas	30 + P. A.
51. Outils et outillage à main	10
52. Equipement de travaux publics de mines et machines de broyage et de concassage	60 + P. A.
53. Excavateurs	20 + P. A.
54. Machines diverses pour l'industrie alimentaire et leurs pièces de rechange	150 + P. A.
55. Machines à coudre familiales, éléments et pièces détachées	20
56. Machines à coudre industrielles, pièces détachées et de rechange	15
57. Machines outils et leurs parties de rechange	25
58. Machines à écrire et pièces de rechange	30
59. Machines à calculer, duplicateurs, caisses enregistreuses, autres machines de bureau et leurs pièces de rechange	20
60. Machines diverses pour les industries et leurs pièces de rechange	150 + P. A.
61. Machines et matériel d'imprimerie et leurs parties et caracteres	30
62. Machines agricoles	C. G.
63. Equipement machines et gros matériel électrique	100 + P. A.
64. Petit materiel électrique	20
65. Postes récepteurs, radio, pièces détachées et accessoires	15
66 Appareils électro-médicaux et pour radiologie	10
67. Réfrigerateurs et autres appareils électriques y compris les conditionneurs d'air	15
68. Installations frigorifiques industrielles	20
69. Charbons et graphites pour usage électro-technique	3
70. Matériel de télécommunications et pièces de rechange	50
71. Tracteurs et pièces de rechange	120
72. Autobus, cars et autres voitures automobiles pour le transport des personnes et accessoires et pièces de rechange	60
73 Camions, camionettes, remorques et pièces de rechange	140
74. Moteurs divers, pompes, compresseurs, moto-pompes, moto-compresseurs	60
75. Motocyclettes, moto-scooters, motos légères, pièces détachées et accessoires	20
76. Bicyclettes, pieces détachees et accessoires	5
77. Matériel ferroviaire divers	S. B.
78. Lunettes et verres pour lunettes	1
79 Appareils et instruments scientifiques de précision, de mesure, d'optique et de dessin	10
80 Roulements à billes et à rouleaux	20
81. Appareils cinématographiques de prises de vues et de projection et appareils photographiques	15 + P. A.
82. Armes de chasse et leurs munitions	5
83 Produits de l'artisanat	2
84. Accessoires (y compris formes) et parties pour chaussures	10
85. Amorces électriques, détonateurs et accessoires	5
86. Articles d'agencement de salons de coiffure	5
87 Merceries	8
88 Parfums cosmétiques et autres produits de beauté	2
89. Articles sanitaires, carreaux en céramique non vernis ni decores	10
90 Emballage pour agrumes et fruits	30
91. Câbles et fils électriques	15
92. Accordéons et autres instruments de musique	3
93. Goudron, mastic et bitume d'asphalte	40
94. Robinetteries	20
95. Articles de bureaux, plumes, porte-plumes, stylos, etc.	8
96. Toiles métalliques pour lits	10
97. Navires et bâteaux de pêche	*p. m.*
98. Divers	400

LISTE T

Liste des contingents d'importation en Italie des produits de la République Tunisienne

1) Liège brut d'une épaisseur de plus de 30 mm.	500 tonnes
2) Autres lieges bruts et déchets dénommes: Sugherone, Sugheraccio, ritagli et cascami di sughero	C G.
3) Vins de marque en bouteilles	2 millions de Frs.

LE PRÉSIDENT
DE LA DÉLÉGATION ITALIENNE

Tunis, le 8 avril 1958

Monsieur le Président,

Au cours des négociations qui ont abouti à la signature de l'Accord Commercial en date de ce jour, la Delegation italienne, en soulignant la situation particulière de la balance commerciale entre les deux pays, dans le but d'augmenter l'exportation italienne vers la Tunisie, a insisté que soient egalement prévus des contingents spécifiques pour les produits suivants.

— Marrons et chataignes
— Pommes et poires
— Autres fruits frais
— Fruits secs
— Produits de la confiserie, de la pâtisserie, de la biscuiterie et de la chocolaterie y compris glaces
— Meubles
— Vêtements confectionnés
— Bonnetterie et autres articles textiles
— Chaussures
— Bas et chaussettes non en nylon
— Autres ouvrages en cuir
— Vaisselles et ustensiles de ménage en aluminium
— Jeux, jouets et poupées
— Orfevrerie et bijouterie

La Délégation tunisienne a fait remarquer qu'il n'est pas envisagé à l'heure actuelle la possibilité d'autoriser l'importation des produits dont il s'agit de n'importe quel pays

Toutefois, la Délegation tunisienne a assuré que dans le cas où l'importation en Tunisie des produits susmentionnes serait réadmise, des contingents seront réservés à l'Italie en prenant en considération les courants traditionnels de l'exportation italienne vers la Tunisie.

Tout en tenant compte de cette déclaration la Délégation italienne se voit obligée d'exprimer les vives préoccupations que lui cause la suspension decoulant des décisions tunisiennes à l'exportation italienne dans les secteurs en question.

Je vous prie, Monsieur le Président, de bien vouloir m'accuser reception de la présente lettre.

Veuillez croire, Monsieur le President, à l'assurance de ma haute considération.

FERRETTI

Monsieur le President de la Delegation tunisienne — TUNIS

LE PRÉSIDENT
DE LA DÉLÉGATION TUNISIENNE

Tunis, le 8 avril 1958

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour rédigée dans les termes suivants:

« Au cours des négociations qui ont abouti à la signature de l'Accord Commercial en date de ce jour, la Délégation italienne, en soulignant la situation particulière de la balance commerciale entre les deux pays, dans le but d'augmenter l'exportation italienne vers la Tunisie, a insisté que soient également prévus des contingents spécifiques pour les produits suivants:

— Marrons et chataignes
— Pommes et poires
— Autres fruits frais
— Fruits secs
— Produits de la confiserie, de la pâtisserie, de la biscuiterie et de la chocolaterie y compris glaces
— Meubles
— Vêtements confectionnes
— Bonnetterie et autres articles textiles
— Chaussures
— Bas et chaussettes non en nylon
— Autres ouvrages en cuir
— Vaisselles et ustensiles de ménage en aluminium
— Jeux, jouets et poupees
— Orfevrerie et bijouterie

La Délégation tunisienne a fait remarquer qu'il n'est pas envisagé à l'heure actuelle la possibilité d autoriser l'importation des produits dont il s'agit de n'importe quel pays

Toutefois, la Delegation tunisienne a assuré que dans le cas ou l'importation en Tunisie des produits susmentionnes serait réadmise, des contingents seront reservés à l'Italie en prenant en consideration les courants traditionnels de l'exportation italienne vers la Tunisie.

Tout en tenant compte de cette déclaration la Délégation italienne se voit obligee d'exprimer les vives préoccupations que lui cause la suspension découlant des décisions tunisiennes à l'exportation italienne dans les secteurs en question.

Je vous prie, Monsieur le President, de bien vouloir m'accuser réception de la présente lettre ».

Veuillez croire, Monsieur le Président, à l'assurance de ma haute considération.

BOUZIRI

Monsieur le President de la Délégation italienne — TUNIS

LE PRÉSIDENT
DE LA DÉLÉGATION ITALIENNE

Tunis, le 8 avril 1958

Monsieur le President,

Au cours des negociations qui ont abouti, à la signature de l'Accord Commercial en date de ce jour, la Délégation tunisienne a donne l'assurance que pendant la période de validite du présent Accord, les autorites tunisiennes competentes delivreront les licences d exportation vers l'Italie pour les produits et les quantites respectives ci-apres indiquées:

— Phosphates naturels	500 000 tonnes
— Minerais de fer	100 000 »
— Peaux brutes	1 000 »

En même temps la Délégation tunisienne a assuré que dans le cas ou les autorites competentes tunisiennes débloqueraient l'exportation de la ferraille et du vieux matériel ferroviaire, des licences seront délivrées pour l'exportation de ces produits vers l'Italie en tenant compte de la position traditionnelle du marche italien comme importateur de ces produits de Tunisie

Je vous prie, Monsieur le Président, de bien vouloir me confirmer votre accord sur ce qui précède.

Veuillez croire, Monsieur le Président, à l'assurance de ma haute considération

FERRETTI

Monsieur le President de la Delegation tunisienne — TUNIS

LE PRESIDENT
DE LA DÉLÉGATION TUNISIENNE

Tunis, le 8 avril 1958

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour rédigée dans les termes suivants

« Au cours des negociations qui ont abouti à la signature de l'Accord Commercial en date de ce jour, la Delegation tunisienne a donné l'assurance que pendant la période de validite du présent Accord, les autorités tunisiennes compétentes delivreront les licences d'exportation vers l'Italie pour les produits et les quantités respectives ci-apres indiquees.

— Phosphates naturels	500 000 tonnes
— Minerais de fer	100 000 »
— Peaux brutes	1.000 »

En même temps la Délégation tunisienne a assuré que dans le cas où les autorites competentes tunisiennes debloqueraient l'exportation de la ferraille et du vieux materiel ferroviaire, des licences seront délivrées pour l'exportation de ces produits vers l'Italie en tenant compte de la position traditionnelle du marché italien comme importateur de ces produits de Tunisie.

Je vous prie, Monsieur le President, de bien vouloir me confirmer votre accord sur ce qui précede »

J'ai l'honneur de vous confirmer mon accord sur le contenu de la lettre ci-dessus

Veuillez croire, Monsieur le Président, à l'assurance de ma haute consideration.

BOUZIRI

Monsieur le President de la Délegation italienne — TUNIS

LE PRÉSIDENT
DE LA DÉLÉGATION ITALIENNE

Tunis, le 8 avril 1958

Monsieur le Président,

Au cours des negociations qui ont abouti à la signature de l'Accord Commercial en date de ce jour, la Delegation tunisienne a assuré que dans le cadre du contingent « Divers » les autorités competentes tunisiennes autoriseront egalement l importation en Tunisie des produits suivants

— Dentelles, guipures, tulles et broderies
— Fibres vulcanisees
— Coutellerie, couverts de table, etc.
— Douves de tonnellerie
— Articles de sport
— Peignes d'ivoire

Je vous prie, Monsieur le Président, de bien vouloir me confirmer votre accord sur ce qui precede

Veuillez croire, Monsieur le President, a l'assurance de ma haute consideration.

FERRETTI

Monsieur le Président de la Delegation tunisienne — TUNIS

LE PRESIDENT
DE LA DÉLÉGATION TUNISIENNE

Tunis, le 8 avril 1958

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour redigée dans les termes suivants

« Au cours des negociations qui ont abouti a la signature de l'Accord Commercial en date de ce jour, la Delegation tunisienne a assure que dans le cadre du contingent « Divers » les autorites compétentes tunisiennes autoriseront egalement l importation en Tunisie des produits suivants

— Dentelles, guipures, tulles et broderies
— Fibres vulcanisees
— Coutellerie, couverts de table, etc.
— Douves de tonnellerie
— Articles de sport
— Peignes d'ivoire

Je vous prie, Monsieur le President de bien vouloir me confirmer votre accord sur ce qui précede »

J'ai l'honneur de vous confirmer mon accord sur le contenu de la lettre ci-dessus

Veuillez croire, Monsieur le President, a l'assurance de ma haute considération

BOUZIRI

Monsieur le President de la Delegation italienne — TUNIS

LE PRÉSIDENT
DE LA DELEGATION TUNISIENNE

Tunis, le 8 avril 1958

Monsieur le President,

Au cours des negociations qui ont abouti à la signature de l'Accord Commercial en date de ce jour, la Delegation tunisienne a attire l'attention de la Delegation italienne sur le probleme du transit des agrumes tunisiens par les ports italiens Se referant a la note nº 306 du 19 fevrier 1958 de l'Ambassade d'Italie en Tunisie relative a la réglementation italienne du transit des produits végetaux, la Delegation tunisienne a fait ressortir que cette reglementation n'apporte pas de solution au probleme fondamental puisque l'exportation tunisienne s'est toujours normalement faite en vrac ou en cageots et caisses sans emballage en papier du fruit.

Veuillez croire Monsieur le Président, a l'assurance de ma haute consideration.

BOUZIRI

Monsieur le President de la Delégation italienne — TUNIS

LE PRÉSIDENT
DE LA DELEGATION ITALIENNE

Tunis, le 8 avril 1958

Monsieur le President,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour rédigee dans les termes ci-apres

« Au cours des négociations qui ont abouti à la signature de l'Accord Commercial en date de ce jour, la Delegation tunisienne a attire l'attention de la Délégation italienne sur le probleme du transit des agrumes tunisiens par les ports italiens Se référant a la note nº 306 du 19 fevrier 1958 de l'Ambassade d'Italie en Tunisie relative à la réglementation italienne du transit des produits végétaux, la Delégation tunisienne a fait ressortir que cette réglementation n'apporte pas de solution au probleme fondamental puisque l'exportation tunisienne s'est toujours normalement faite en vrac ou en cageots et caisses sans emballage en papier du fruit »

Je peux vous assurer, Monsieur le President, que je soumettrai la question aux instances competentes italiennes afin de trouver une solution satisfaisante

Veuillez croire, Monsieur le President, à l'assurance de ma haute consideration.

FERRETTI

Monsieur le Président de la Delegation tunisienne — TUNIS

(3485)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castiglion Fiorentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957.

Con decreto interministeriale in data 5 maggio 1958, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1958, registro n 15 Interno, n 259, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Castiglion Fiorentino di un mutuo di L 20 150 000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(3870)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Passignano sul Trasimeno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957.

Con decreto interministeriale in data 5 maggio 1958, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1958, registro n 15 Interno, foglio n 280, e stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Passignano sul Trasimeno (Perugia) di un mutuo di L 7 500 000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(3875)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Petriano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 26 aprile 1958, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1958, registro n. 15 Interno, foglio n 282, e stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Petriano (Pesaro) di un mutuo di L 2 570 000, ai fini dell'integrazione del disavanzo ecoomico del bilancio dell esercizo 1957.

(3868)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Urbania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 5 maggio 1958, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1958, registro n 15 Interno, n 281, e stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Urbania (Pesaro) di un mutuo di lire 8 150 000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(3869)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Bitritto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 5 maggio 1958, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1958, registro n 15 Interno, foglio n 261, e stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Bitritto (Bari) di un mutuo di lire 3 650 000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(3871)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cartoceto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 26 aprile 1958, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1958, registro n 15 Interno, foglio n 291 e stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Cartoceto (Pesaro) di un mutuo di L 5 290 000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell esercizio 1957.

(3872)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cagli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 5 maggio 1958, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1958, registro n 15 Interno, foglio n 292, e stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Cagli (Pesaro) di un mutuo di lire 29 250 000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(3873)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Fosciandora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957.

Con decreto interministeriale in data 5 maggio 1958 registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1958, registro n 15 Interno, foglio n 274, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Fosciandora (Lucca) di un mutuo di L 960 000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(3878)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Fabbriche di Vallico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957.

Con decreto interministeriale in data 5 maggio 1958, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1958, registro n. 15 Interno, foglio n 277, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Fabbriche di Vallico (Lucca) di un mutuo di L 2 750 000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(3879)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Montecarlo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 5 maggio 1958, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1958, registro n. 15 Interno, foglio n. 275, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Montecarlo (Lucca) di un mutuo di L. 1.660.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(3876)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Vergemoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 5 maggio 1958, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1958, registro n. 15 Interno, foglio n. 276, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Vergemoli (Lucca) di un mutuo di L. 2.160.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(3877)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Palmariggi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957.

Con decreto interministeriale in data 22 aprile 1958, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1958, registro n. 15 Interno, foglio n. 268, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Palmariggi (Lecce) di un mutuo di L. 3.500.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(3881)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Patù ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 22 aprile 1958, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1958, registro n. 15 Interno, foglio n. 267, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Patù (Lecce) di un mutuo di lire 680.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(3882)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Minervino di Lecce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957.

Con decreto interministeriale in data 22 aprile 1958, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1958, registro n. 15 Interno, foglio n. 269, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Minervino di Lecce (Lecce) di un mutuo di L. 1.750.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(3884)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Melpignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 22 aprile 1958, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1958, registro n. 15 Interno, foglio n. 270, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Melpignano (Lecce) di un mutuo di L. 1.790.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(3885)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Gorizia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 8 maggio 1958, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1958, registro n. 15 Interno, foglio n. 265, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Gorizia di un mutuo di lire 155.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(3906)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Somma Vesuviana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958.

Con decreto interministeriale in data 22 aprile 1958, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1958, registro n. 15 Interno, foglio n. 279, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Somma Vesuviana (Napoli) di un mutuo di L. 16.200.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(3874)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Camaiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 28 aprile 1958, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1958, registro n. 15 Interno, foglio n. 278, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Camaiore (Lucca) di un mutuo di L. 28.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(3880)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Diso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 22 aprile 1958, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1958, registro n. 15 Interno, foglio n. 273, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Diso (Lecce) di un mutuo di L. 4.300.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(3883)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Istituzione di servizi fonotelegrafici

Si informa che è stato attivato il servizio fonotelegrafico nell'ufficio postale di Formigara (Cremona).

(3793)

Si informa che è stato attivato il servizio fonotelegrafico nell'ufficio postale di Torri di Sambuca Pistoiese (Pistoia).

(3794)

Si informa che è stato attivato il servizio fonotelegrafico nell'ufficio postale di Oggiona Santo Stefano (Varese).

(3795)

Si informa che è stato attivato il servizio fonotelegrafico nell'ufficio postale di Limido Comasco (Como).

(3796)

Si informa che è stato attivato il servizio fonotelegrafico nell'ufficio postale di Veddasca (Varese).

(3797)

Si informa che è stato attivato il servizio fonotelegrafico nell'ufficio postale di Romagnese (Pavia).

(3798)

Si informa che è stato attivato il servizio fonotelegrafico nell'ufficio postale di Procchio (Livorno).

(3799)

Si partecipa che in data 18 maggio 1956 è stato attivato il servizio fonotelegrafico presso l'agenzia postale di Pastene (Benevento).

(3800)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del commissario straordinario dell'ente morale « Alleanza cooperativa torinese », con sede in Torino

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1958, registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 1958, il dott. Michele Cerruti viene nominato commissario straordinario dell'ente morale « Alleanza cooperativa torinese », con sede in Torino, con i poteri del Consiglio di amministrazione e dell'assemblea dei soci, per la durata di sei mesi dalla data del decreto stesso.

(3907)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Secondo progetto di varianti al piano di ricostruzione di Orsogna

Con decreto Ministeriale 17 luglio 1958, n. 4215, è stato approvato, previa decisione sulle opposizioni presentate, il secondo progetto di varianti al piano di ricostruzione di Orsogna, vistato in una planimetria in scala 1.1000

Per le opere previste nel progetto è stato assegnato lo stesso termine di validità del piano di ricostruzione originario che, giusta il disposto dell'art 2 della legge 28 marzo 1957, n. 222, è prorogato fino al 30 giugno 1960.

(3911)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*).

Pubblicazione in conformità delle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n 298, e art 37 della legge 12 agosto 1957, n 752, si notifica che, ai termini dell'art. 73 del citato regolamento è stata denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite ed è stata fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati nuovi certificati:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rendita 5 % (1935)	49757	Cassa scolastica del R. Istituto Magistrale « Vittoria Colonna » di Arezzo	50 —
Id.	49758	Come sopra	100 —
Id.	49759	Come sopra	200 —
Id.	49760	Come sopra	300 —
Id.	49761	Come sopra	500 —
Id.	49762	Come sopra	300 —
Id.	156081	Come sopra	140 —
Id.	188984	Come sopra	45 —
Id.	199727	Come sopra	50 —
Id.	139937	Cassa scolastica R. Istituto Magistrale di Arezzo	40 —
Id.	166836	Come sopra	45 —
P. R. 3,50 % (1934)	431523 (nuda proprietà)	Bonini Bruna di Pietro, minore sotto la patria potestà del padre, dom a Genova, con usufrutto a Ghirardi Enrico fu Pietro, dom. a Genova	98 —
Id.	499876 (nuda proprietà)	Come sopra	4.238,50
Id.	524981 (nuda proprietà)	Come sopra, con usufrutto a favore di Ghirardi Ida fu Pietro, dom a Genova fino al raggiungimento della maggiore età della titolare	87,50
Cons. 3,50 % (1906)	518248 (nuda proprietà)	Antonelli Salvatore di Pasquale, dom. in Pietrastornina (Avellino) con usufrutto congiuntamente ai coniugi Antonelli Pasquale fu Luigi e Ciardiello Maria fu Aniello, dom. in Pietrastornina (Avellino)	140 —
Rendita 5 % (1935)	147275	Bisantis Iolanda di Cesare, dom. a Roma	2.500 —
Red. 3,50 % (1934)	524982	Ghirardi Mario di Ida, minore sotto la patria potestà della madre; dom a Genova, con usufrutto a Ghirardi Ida fu Pietro, dom a Genova, fino al raggiungimento della maggiore età del titolare	87,50 —
Rendita 5 % (1935)	201251	Ugo Salvo Lanza Caterina di Vincenzo, moglie di Camerata Scovazzo Enrico fu Rocco, dom. a Palermo. Vincolato come patrimonio familiare e riversibilità	25.000 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla prima delle prescritte due pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 3 luglio 1958

Il direttore generale SCIPIONE

(3564)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 165

Corso dei cambi del 22 luglio 1958 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,80	624,80	624,81	624,80	624,75	624,80	624,80	624,80	624,80	624,80
$ Can.	651,35	651,25	651 —	651,625	650,50	651,25	651,75	651,25	651,25	651,25
Fr. Sv. lib.	145,80	145,80	145,79	145,805	145,80	145,80	145,82	145,80	145 80	145,80
Kr. D.	89,86	89,83	89,86	89,835	89,85	89,85	89,84	89,85	89,84	89,84
Kr. N.	86,88	86,89	86,90	86,88	86,88	86,88	86,87	86,87	86,88	86,86
Kr. Sv.	120,58	120,50	120,55	120,52	120,55	120,61	120,53	120,60	120,55	120,55
Fol.	164,46	164,43	164,45	164,43	164,45	164,47	164,45	164,45	164,44	164,45
Fr. B.	12,49	12,49	24,4975	12,49	12,4875	12,49	12,49375	12,50	12,49	12,49
Fr. Fr.	147,93	147,95	147,90	147,95	147,80	147,97	147,88	147,90	147,85	147,85
Fr. Sv. acc.	142,55	142,47	142,50	142,52	142,50	142,59	142,49	142,55	142,53	142,47
Lst.	1736,85	1736,875	1737,50	1736,85	1736,75	1736,81	1736,875	1736,80	1736,75	1736,80
Dm. occ.	148,68	148,80	148,78	148,80	148,75	148,80	148,78	148,80	148,77	148,78
Scell. Aust.	24,04	24,03	24,03	24,04125	24,05	24,04	24,0375	24,04	24,04	24,035

Media dei titoli del 22 luglio 1958

Titolo	Media
Rendita 3,50 % 1906	62,50
Id. 3,50 % 1902	62,25
Id. 5 % 1935	97,475
Redimibile 3,50 % 1934	83,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	78,05
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,625
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	87,525
Id. 5 % 1936	97,35
Id. 5 % (Città di Trieste)	88,50
Id. 5 % (Beni Esteri)	88,575
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	101,35
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	99,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	99,225
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	98,425
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	97,55
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	97,50
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	97,475
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	97,55

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 luglio 1958

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,80
1 Dollaro canadese	651,687
1 Franco svizzero lib.	145,812
1 Corona danese	89,837
1 Corona norvegese	86,875
1 Corona svedese	120,525
1 Fiorino olandese	164,44
1 Franco belga	12,492
100 Franchi francesi	147,915
1 Franco svizzero acc.	142,505
1 Lira sterlina	1736,862
1 Marco germanico	148,79
1 Scellino austriaco	24,039

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Perdita di diritto di decorazione al valor militare

Decreto Presidenziale 2 *maggio* 1958
registrato alla Corte dei conti il 25 *giugno* 1958
registro n. 33 *Esercito, foglio n.* 10

Malagamba Giorgio, classe 1920, distretto Genova, ex sottotenente artiglieria complemento. — E' incorso, dalla data del presente decreto, nella perdita della croce al valor militare « sul campo » concessagli con decreto Presidenziale 10 gennaio 1951, registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 1951, registro n. 10, foglio n. 191.

(3904)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Casabona Francesco fu Tomaso, già esercente in Genova, piazza Senarega, 1-3.

Tali marchi erano contrassegnati col n. 8-GE.

(3825)

PREFETTURA DI GORIZIA

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Komel Francesco;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gorizia e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, concernente le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto-legge anzidetto;

Decreta:

Al sig. Komel Francesco di Antonio e della Komel Maria, nato a Gorizia addì 23 luglio 1895, residente a Gorizia, piazza E. De Amicis, 8, di condizione autista, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Komel in Comel.

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Paulin Angela di Francesco e Teresa Krizaj, nata a Gorizia il 30 maggio 1898, di condizione ostessa.

Gorizia, addì 7 luglio 1958

Il prefetto: NITRI

(3827)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per titoli e per titoli e per esami a posti di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione elementare

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 12 ottobre 1956, n 1213, sul riordinamento dell'Ispettorato centrale per l'istruzione elementare,

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3,

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686, recante norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate le nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, con il quale vengono fissate nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulle legalizzazioni di firme,

Veduta l'ordinanza ministeriale in data 2 maggio 1958, con la quale sono stabiliti i programmi di esame e le modalita per l'espletamento dei concorsi ad ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione elementare di cui alle lettere *a*) e *b*) del l'art. 3 della legge 12 ottobre 1956, n. 1213, e dell art 276, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Decreta:

Art 1.

Sono indetti i seguenti concorsi nel ruolo degli ispettori centrali per l'istruzione elementare.

A) Concorso per titoli per il conferimento di quattro posti di ispettore centrale di 2ª classe (coefficiente 500),

B) Concorso per titoli e per esami per il conferimento di otto posti di ispettore centrale di 2ª classe (coefficiente 500)

Art 2.

Possono partecipare al concorso per titoli di cui alla lettera *A*) del precedente art. 1 gli ispettori scolastici i quali abbiano almeno tre anni di anzianita nella qualifica, alla data di pubblicazione del presente decreto, al concorso per titoli e per esami di cui alla lettera *B*) gli ispettori scolastici aventi anzianità inferiore a tre anni e i direttori didattici i quali abbiano, alla predetta data, almeno sei anni di anzianita nella qualifica equiparata, per il trattamento economico, a quella di segretario principale

I posti del concorso di cui alla lettera *A*) andranno in aumento all'aliquota dei posti del concorso di cui alla lettera *B*) e viceversa, in mancanza di aspiranti aventi titolo al conferimento dei posti medesimi

E' richiesto, in ogni caso, il possesso di una laurea.

Art 3.

Per l'ammissione ai concorsi gli aspiranti debbono, per il tramite del Provveditorato agli studi alle cui dipendenze prestano servizio, produrre domanda, redatta su carta da bollo da L 200, al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale degli affari generali e del personale - Div I.

Le domande, firmate dagli aspiranti, debbono pervenire ai Provveditori agli studi entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nelle domande dovrà essere indicato il domicilio dell'aspirante, il quale è tenuto a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio stesso.

Art 4.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea o copia autentica debitamente legalizzata, con dichiarazione del relativo voto rilasciata dalla competente Facolta universitaria, qualora esso non risulti dal diploma,

2) copia integrale dello stato di servizio civile rilasciata dalla Direzione generale dell'istruzione elementare in data non anteriore a quella del decreto con il quale viene indetto il concorso, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo decennio,

3) le eventuali pubblicazioni, in cinque esemplari per ogni pubblicazione, con allegato elenco, in duplice copia, delle stesse Possono essere oggetto di valutazione soltanto i lavori pubblicati,

4) ogni altro documento che il candidato ritenga utile agli effetti della valutazione dei titoli.

Alla domanda l'aspirante dovrà, altresi, allegare un « curriculum » sull'attività e carriera didattica, sulla operosità scientifica, in cinque esemplari.

Art 5.

Non saranno ammessi ai concorsi coloro che faranno pervenire le domande e i documenti prescritti dopo il termine stabilito, ne saranno accettate, dopo il detto termine, pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro documento

La data di presentazione delle domande, dei documenti e delle pubblicazioni sarà accertata dal bollo di arrivo ai Provveditorati agli studi

Non è consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni presentati presso altre amministrazioni o altri uffici del Ministero della pubblica istruzione

L'esclusione dal concorso e comunicata agli interessati tramite il Provveditore agli studi competente, che trasmetterà al Ministero (Direzione generale degli affari generali e del personale - Div I), entro 15 giorni dal termine di cui al secondo comma del precedente art. 3, le domande e i documenti pervenutigli.

Art 6.

Per ciascuno dei due concorsi ad ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione elementare di cui all'art 1 del presente decreto, la Commissione giudicatrice, da nominarsi a norma dell'art 5 della legge 12 ottobre 1956, n 1213, stabilira nella sua prima adunanza i criteri per la valutazione dei titoli, con determinazione dei relativi coefficienti da fissare in apposite tabelle Per il concorso per titoli, la Commissione giudicatrice stabilira, altresi, il minimo del punteggio costituente titolo per l'assunzione

Nella formulazione delle tabelle di valuzione dei titoli le Commissioni terranno particolarmente conto, per entrambi i concorsi

a) dell'operosità scientifica (punteggio del diploma di laurea pubblicazioni, titoli di studio e di cultura),

b) dell'attività e carriera didattica e amministrativa (anzianita del servizio, qualita del servizio, incarichi speciali),

c) di ogni altro titolo, non compreso nelle lettere precedenti, che possa concorrere a dare una adeguata valutazione della personalita del candidato, della di lui preparazione professionale, nonchè delle attitudini alle funzioni ispettive cui aspira

Le Commissioni terranno, altresì, conto, ai fini di eventuali detrazioni, delle punizioni disciplinari formalmente inflitte

Nel concorso per titoli e per esami la Commissione procederà alla valutazione dei titoli prima dello svolgimento delle prove di esame, alle condizioni e nei limiti di cui all'art 10 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686.

Art 7.

Gli esami di concorso per titoli e per esami di cui alla lettera *B*) del precedente art. 1, constano di due prove scritte, di una prova orale e di una prova pratica

A) Le prove scritte verteranno:

1) su un tema di pedagogia o di cultura storica e letteraria, scelto dal candidato fra i due proposti dalla Commissione esaminatrice;

2) su un tema di legislazione scolastica sull'istruzione elementare, rivolto ad accertare l'attitudine del concorrente alla soluzione di questioni connesse all'attività dell'ufficio cui aspira.

Ai concorrenti sono assegnate otto ore per ciascuna prova scritta Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano

riportato una media di almeno 8/10 nelle prove scritte e non meno di 7/10 in ciascuna di esse

B) La prova orale verterà su argomenti attinenti alla scuola primaria in relazione al movimento pedagogico, agli ordinamenti scolastici vigenti ed alle ricerche ed esperienze acquisite dai candidati nel campo pedagogico-didattico. La Commissione giudicatrice ha facoltà di interrogare i candidati sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di 8/10

C) Prova pratica Il candidato visiterà una scuola o una istituzione prescelta dalla Commissione giudicatrice.

La visita durerà al massimo tre ore e ad essa assisteranno, ai fini della vigilanza, almeno due membri della Commissione giudicatrice Sulla visita compiuta, il candidato riferirà verbalmente nel giorno stesso alla Commissione

Questa può disporre, ove lo creda, che i candidati effettuino la visita in gruppo, sempre che si tratti della stessa scuola od istituzione.

La prova pratica non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di 8/10

Tutte le prove di esame sono svolte in Roma.

Art 8.

La votazione complessiva utile ai fini della formazione della graduatoria e determinata, per il concorso per titoli e per esami, dalla somma del voto conseguito nella valutazione dei titoli, della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto riportato nella prova orale e di quello ottenuto nella prova pratica.

Nella graduatoria di merito del concorso per titoli sono inclusi, nell'ordine del punteggio complessivo riportato, anche coloro che, avendo raggiunta la votazione minima prestabilita, possono essere nominati in surroga dei vincitori.

Nel caso di parità di merito saranno applicate le disposizioni di legge relative alla materia.

Le graduatorie dei concorsi sono approvate con decreti Ministeriali da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art 9.

Le Commissioni giudicatrici provvederanno a quanto altro occorra, che non sia in contrasto con le disposizioni vigenti

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione

Roma, addì 10 maggio 1958

Il Ministro· MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *giugno* 1958
Registro n. 43, *foglio n* 68

(3831)

Aumento del numero dei posti del concorso a direttore di 1ª classe nella carriera direttiva delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, indetto con decreto Ministeriale 10 agosto 1957.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto Ministeriale 10 agosto 1957, registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 1957, registro n 72, foglio n 35, con il quale fu bandito il concorso a un posto di direttore di 1ª classe della carriera direttiva delle Soprintendenze alle antichità e belle arti;

Ritenuta l'urgente necessità di coprire gli altri posti disponibili nel ruolo predetto, attese le esigenze delle Soprintendenze alle antichità e belle arti;

Vista la legge 8 marzo 1958, n 202, ai sensi della quale possono partecipare al concorso soprariferito anche gli impiegati appartenenti al ruolo aggiunto della carriera direttiva delle Soprintendenze alle antichità e belle arti;

Considerata l'opportunità di riaprire il termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso predetto,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n 368;

Vista la legge 3 aprile 1958, n. 461;

Decreta:

Art 1.

Il numero dei posti di direttore di 1ª classe nella carriera direttiva delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, messo a concorso con decreto Ministeriale 10 agosto 1957, citato nelle premesse, è elevato complessivamente da uno a sei

Art 2.

Possono partecipare al concorso predetto anche gli impiegati appartenenti al ruolo aggiunto della carriera direttiva delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, ai sensi della legge 8 marzo 1958, n 202.

Art. 3.

Il termine di presentazione delle domande e dei titoli per la partecipazione al concorso sopraeriferito è stabilito in sessanta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Le domande predette dovranno pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi, e dovranno contenere il visto del capo dell'ufficio o dell'istituto nel quale l'aspirante presta servizio.

Art. 4.

Sono confermate le altre norme stabilite con il precitato decreto Ministeriale 10 agosto 1957.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione

Roma, addì 28 maggio 1958

p. *Il Ministro* SCAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1958
Registro n 43, *foglio n.* 131

(3920)

MINISTERO DEL TESORO

Concorso a diciassette posti di operaio temporaneo di 3ª categoria presso la Zecca con la qualifica di aiuto operaio meccanico.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, e successive modificazioni,

Visto il regolamento per l'applicazione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n 2262, e successive modificazioni,

Viste le norme speciali per i salariati della Zecca approvate con decreto del Ministro per le finanze 5 giugno 1925.

Vista la legge 26 febbraio 1952, n 67, relativa alle nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1954, n 368, col quale vengono stabilite le nuove norme per la presentazione dei documenti per le carriere statali,

Visto l'art 3 della legge 27 febbraio 1958, n 114, che autorizza l'assunzione di operai temporanei presso la Zecca

Ritenuta la necessità di indire un concorso per l'assunzione di diciassette operai temporanei di 3ª categoria con la qualifica contemplata nella tabella *A* annessa alla legge 26 febbraio 1952, n 67, di aiuto operaio meccanico,

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a diciassette posti di operaio temporaneo di 3ª categoria presso la Zecca con la qualifica contemplata nella tabella *A* annessa alla legge 26 febbraio 1952, n 67, di aiuto operaio meccanico.

Art 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere fornito di licenza elementare;

b) avere compiuto l'età di anni 18 e non superato quella di anni 45.

Il suddetto limite di età assorbe ogni altro beneficio eventualmente spettante a norma delle vigenti disposizioni;

c) essere cittadino italiano;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto buona condotta, all'accertamento di tale requisito provvede, d'ufficio, l'Amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

f) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche. I mutilati e gli invalidi di guerra e categorie assimilate sono ammessi al presente concorso, semprechè siano in possesso di tutti i requisiti fisici prescritti e alla visita medica di cui al successivo art. 5 siano giudicati fisicamente idonei a disimpegnare incondizionatamente tutte le mansioni inerenti alla qualifica del posto messo a concorso;

g) aver esercitato, con capacità, le mansioni di operaio in stabilimenti meccanici;

h) essere stato vaccinato da non oltre un anno;

i) aver soddisfatto gli obblighi di leva oppure provare di aver concorso alla leva o di essere iscritto nelle liste relative secondo i casi.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che abbiano riportato qualsiasi condanna, anche condizionale.

Al concorso non sono ammesse le donne.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla Direzione della Zecca in Roma, via Principe Umberto n. 4, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare:

a) il cognome e nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto e perdono giudiziale) ed i procedimenti penali, eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto, precisando l'Istituto presso il quale il titolo stesso è stato conseguito e l'anno scolastico relativo;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) di avere prestato la loro opera presso stabilimenti meccanici, precisando la denominazione di essi ed il relativo indirizzo nonchè il periodo, la qualifica o categoria professionale rivestita e le mansioni esercitate;

i) l'esatto domicilio e il preciso recapito: i concorrenti hanno l'obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti del loro recapito direttamente alla Direzione della Zecca in Roma.

La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o da un notaio.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, ove prestano servizio.

Unitamente alla domanda di ammissione al concorso gli aspiranti sono tenuti a presentare obbligatoriamente:

1) un estratto rilasciato da notaio del libretto di lavoro previsto dalla legge 10 gennaio 1935, n. 112, ovvero dell'attestato sostitutivo del medesimo libretto di lavoro, tale estratto deve riferirsi a quanto appresso specificato:

a) numero del libretto o dell'attestato sostitutivo di esso, data di rilascio e Comune che l'ha emesso;

b) complete generalità dell'aspirante, residenza ed indirizzo;

c) stato di servizio, con la indicazione degli stabilimenti od aziende ove l'aspirante ha prestato la sua opera, date di assunzione e di cessazione dal servizio presso i singoli stabilimenti od aziende, nonchè ove risulti, qualifica o categoria professionale;

2) una dichiarazione rilasciata su carta bollata da L. 100 dalla Direzione degli stabilimenti meccanici presso cui hanno prestato la loro opera, da cui, oltre al periodo di permanenza, risulti esplicitamente la qualifica o categoria professionale, le mansioni esercitate nonchè la capacità dimostrata;

3) tutti quegli altri titoli o documenti professionali o di mestiere che ritengano, nel proprio interesse, di produrre.

Art. 4.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alla Direzione della Zecca in Roma, dopo il termine di cui al precedente art. 3, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altri uffici diversi da quello sopra indicato.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla Direzione della Zecca.

Non si terrà parimenti conto dei documenti e dei titoli indicati nell'ultimo comma del precedente art. 3, che siano presentati o perveranno alla Direzione della Zecca dopo il suddetto termine di cui al citato art. 3, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali o ad altri uffici diversi da quello sopra indicato.

Art. 5.

Con successivo decreto sarà nominata la Commissione per l'accertamento dell'idoneità fisica e dell'attitudine al servizio degli aspiranti, a norma dell'art. 20 del regolamento, approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e dell'art. 8 delle norme speciali per i salariati della Zecca, approvate con decreto del Ministro per le finanze 5 giugno 1925.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 20 del regolamento suindicato non sono consentite visite di appello.

Art. 6.

Con successivo decreto sarà nominata a termini dell'art. 8 delle norme speciali per i salariati della Zecca, approvate con decreto del Ministro per le finanze 5 giugno 1925, altra Commissione, per la determinazione dei criteri di scelta dei candidati e per la valutazione comparativa dei titoli e requisiti degli aspiranti, ai sensi dell'art. 7 della legge 26 febbraio 1952, n. 67.

Art. 7.

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data della apposita comunicazione, i sottoindicati documenti di rito:

1) titolo di studio originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 200, del titolo di studio, prescritto nel precedente art. 2;

2) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato in carta da bollo da L. 100;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

6) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto del foglio matricolare in bollo da L. 200 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati, dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, in bollo da L. 200, rilasciati dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri):

certificato di esito di leva, in bollo da L 100, rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva,

2) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima):

certificato di esito di leva, in bollo da L 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto,

d) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L 100, rilasciato dal sindaco, se il candidato e stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima,

7) certificato comunale di vaccinazione, da cui risulti che l'ultima vaccinazione dell'aspirante non sia anteriore ad un anno

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato di godimento dei diritti politici;

c) certificato generale del casellario giudiziale.

I certificati di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella B) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n 492, purchè esibiscano un certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza comprovante esplicitamente la loro iscrizione nell'elenco dei poveri e purchè sugli atti prodotti in esenzione dal bollo risultino indicati gli estremi dell'attestato comprovante la condizione di indigenza.

Art 8.

La graduatoria dei vincitori sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati e con l'osservanza delle disposizioni in vigore

A parità di condizioni si applicheranno le disposizioni di cui all'art 2 del regio decreto 31 dicembre 1925, n 2398

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 giugno 1958

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *giugno* 1958
Registro n 15 *Tesoro, foglio n* 67. — FLAMMIA

(3646)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti d'impiego della carriera esecutiva del Ministero delle finanze, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, della grazia e giustizia e dell'interno. (Circolare 21 luglio 1958).

Sono disponibili presso il Ministero delle finanze, nel ruolo della carriera esecutiva delle imposte di fabbricazione, n. 22 (ventidue) posti di ufficiale aggiunto spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, della grazia e giustizia e dell'interno, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili della Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3).

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza non oltre il 1° ottobre 1958, apposita domanda, su carta da bollo da L 200 (duecento) nella quale essi dovranno obbligarsi di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 10 (dieci) dalla data di presentazione, trasmesse, dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio, direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), corredate della prescritta copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione gli assegni di cui essi sono in godimento.

Le domande presentate dai sottufficiali dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, della grazia e giustizia e dell'interno dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza dagli enti presso i quali gli interessati son in servizio, alle rispettive Amministrazioni centrali che provvederanno a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), entro il termine massimo di giorni 20 (venti) da quello fissato per la presentazione delle domande (1° ottobre 1958)

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di ufficiale aggiunto, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, fra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad anno) dei quali sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria dei Corpi di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. Il Ministro: RUSSO

(3925)

PREFETTURA DI SIENA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Siena al 30 novembre 1957.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SIENA

Visto il decreto n. 3770 Div. III/San. datato 31 dicembre 1957, con il quale è stato indetto un pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1957;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art 47 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art 13 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1957, è così costituita:

Presidente:

Pellicciotti dott. Giovanni, vice prefetto.

Componenti:

Scandelibeni dott. Guido, veterinario provinciale capo;

Paltrinieri prof Sebastiano, docente di clinica medica veterinaria presso l'Università di Pisa;

Romboli prof. Bruno, docente di anatomia patologica veterinaria presso l'Università di Pisa;

Soldani dott. Sebaste, veterinario condotto.

Segretario:

Lusini dott. Ruggero, consigliere di 2ª classe di prefettura.

La Commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà sede in Siena

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura.

Siena, addì 3 luglio 1958

Il prefetto FERRO

(3707)

PREFETTURA DI REGGIO EMILIA

Graduatoria generale del concorso al posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Reggio Emilia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Visto il decreto prefettizio n. 42842 in data 30 dicembre 1955, con cui venne bandito un pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura del posto di ostetrica condotta del comune di Carpineti, unicò posto di ostetrica condotta vacante in questa Provincia al 30 novembre 1956;

Visti i verbali relativi ai lavori espletati dalla Commissione giudicatrice costituita con decreto prefettizio n. 42842-*bis* in data 11 maggio 1957, e riconosciuta la regolarità del procedimento;

Vista la graduatoria delle idonee formulata dalla Commissione suddetta a conclusione dei propri lavori;

Visto l'art. 55 del regolamento per lo svolgimento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso di cui alle premesse:

1. Giannasi Domenica . . . punti 59,82
2. Ferrari Zora . . . » 59,31
3. Spadaccini Dorotea . . . » 57,45
4. Aldrovandi Dina . . . » 55,54
5. Offesi Adelia . . . » 55,42
6. Zoboli Giovannina . . . » 52,89
7. Gianferrari Mariella . . . » 50,56
8. Masini Paola . . . » 49,42
9. Magnani Ione . . . » 49,05
10. Montecchi Italina . . . » 48,66
11. Fontanesi Dimma . . . » 48,52
12. Ferro Bruna . . . » 46,26
13. Vacondio Anna . . . » 45,72
14. Cuppini Antonietta . . . » 44,03
15. Cavicchi Giliola . . . » 42,01
16. Ferrari Velia . . . » 41,18
17. Cristofori Giovanna . . . » 40,09
18. Tagliati Silvia . . . » 37,30

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, negli albi della Prefettura e del comune di Carpineti.

Reggio Emilia, addì 10 luglio 1958

Il prefetto: CAMERA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Visto il decreto prefettizio pari numero in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso per la copertura dell'unico posto di ostetrica condotta vacante in questa Provincia al 30 novembre 1956;

Visto l'art. 55 del regolamento per lo svolgimento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Giannasi Domenica è dichiarata vincitrice del concorso di cui alle premesse per la condotta unica del comune di Carpineti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, negli albi della Prefettura e del comune di Carpineti.

Reggio Emilia, addì 10 luglio 1958

Il prefetto: CAMERA

(3764)

PREFETTURA DI MESSINA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Messina al 30 novembre 1957.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Visto il proprio decreto n. 3274/3ª San. del 30 gennaio 1958, col quale è stato bandito il concorso per i posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1957, pubblicato nei modi di legge;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice;

Sentiti i Comuni interessati, per quanto riguarda la designazione del medico condotto che deve far parte della Commissione; nonchè l'Ordine dei medici della Provincia, per quanto riguarda la designazione del docente universitario;

Visto il regolamento dei concorsi approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 859;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è costituita come appresso:

Presidente:

Alvino dott. Sabino, vice prefetto.

Componenti:

Giustolisi dott. Giovanni, medico provinciale;

Cannavò prof. dott. Letterio;

Barresi prof. dott. Gustavo, direttore Istituto patologia chirurgica;

Pustorino dott. Giuseppe, medico condotto.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dottor Valenti Natale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e della Regione siciliana, ed all'albo della Prefettura come per legge.

Messina, addì 18 giugno 1958

Il prefetto: RUSSO

(3703)

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE

Composizione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di assistente presso il reparto chimico del Laboratorio d'igiene e profilassi vacante nella provincia di Frosinone.

Con deliberazione n. 729 del 31 maggio 1958, vista ed approvata ai sensi dell'art. 12 della legge 9 giugno 1947, n. 530, è stato proceduto alla nomina della Commissione giudicatrice per il concorso al posto di assistente presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi.

Per il concorso al posto suddetto la Commissione giudicatrice è così composta:

Presidente:

Lisi avv. Emanuele, assessore anziano dell'Amministrazione provinciale.

Componenti:

Giacomello prof. Giordano, dell'Istituto di chimica farmaceutica e tossicologia dell'Università di Roma;

Giordani prof. Mario, ordinario di chimica analitica della Università di Roma, designato dall'Istituto superiore di sanità;

Longo dott. Antonino, medico provinciale;

Napoli dott. Iginio, direttore del reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno disimpegnate dal dott. Albano Felice, consigliere di 2ª classe dell'Amministrazione civile dell'interno.

(3732)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.